

# COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA

## PROVINCIA DI CREMONA

Tel. 0372/838463 – Fax 0372/838464 Sito web www.comune.gadesco.cr.it - PEC comune.gadescopd@legalmail.it

Prot. n° 1306

Gadesco Pieve Delmona, lì 23/04/2024

# Ordinanza Sindacale n. 01/2024

# OGGETTO: Proroga accensione impianti termici fino al 30/04/2024 compreso

# **IL SINDACO**

VISTO e richiamato l'articolo 4 del DPR n. 74/2013 che stabilisce i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, dividendo il territorio nazionale in sei zone climatiche e stabilendo per ognuna il periodo annuale e la durata giornaliera di attivazione, nonché la temperatura media ponderale massima degli ambienti riscaldati in 18°C 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, in 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

CONSIDERATO che il Comune di Gadesco Pieve Delmona appartiene alla zona Climatica "E" per la quale, ai sensi del predetto decreto, il periodo di accensione degli impianti è stabilito dal 15 ottobre al 15 aprile con durata giornaliera massima di 14 ore comprese tra le ore 5.00 e le ore 23.00.

Al di fuori di tali periodi, salvo le eccezioni indicate all'articolo 4 - commi 5 e 6 - del decreto stesso, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria, ossia per massimo 7 ore giornaliere.

VISTO e richiamato l'articolo 5 del predetto DPR n. 74/2013 che prevede "In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili".

CONSIDERATO che, nella settimana scorsa, le temperature minime esterne non sono risultate in linea con le medie stagionali del periodo, e in particolare anche sotto i 10 gradi nelle prossime notti, condizioni che, in base alle previsioni metereologiche, si potranno ripetere per la presente e che è parimente prevedibile che un numero rilevante di sistemi "edificio-impianto" del territorio comunale non siano in grado di assicurare temperature operanti idonee a garantire il comfort climatico adeguato;

RILEVATO che la tutela della salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute risulta obiettivo primario;

RITENUTO, per quanto sopra, opportuno e necessario prorogare l'accensione degli impianti termici fino al 30 aprile 2024 compreso, per un massimo di n. 7 ore giornaliere.

VISTO e richiamato l'articolo 54 del D.lgs. n. 267/2000

### **AUTORIZZA**

dalla data odierna fino al 30/04/2024 compreso, l'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, per un limite massimo di 7 (sette) ore giornaliere.

#### **INVITA**

la cittadinanza al senso di responsabilità, affinché utilizzi con oculatezza gli impianti di riscaldamento per contenere l'inquinamento atmosferico, limitando l'accensione alle ore più fredde ed evitando di superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

## ORDINA ALTRESÌ

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante:

- Affissione all'Albo Pretorio on line del Comune;
- Ogni più ampia comunicazione, compresa la pubblicizzazione sulla Home page del sito web comunale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

